



COMUNE DI VITTUONE
(Città Metropolitana di Milano)

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL

“CENTRO ASSISTENZIALE POLIVALENTE”

SITO IN VIA GRAMSCI 10 - 20010 VITTUONE

TRIENNIO 2019 - 2022

Codice CIG - 781719488E

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente appalto è la concessione, di anni TRE, del Centro Assistenziale Polivalente, situato in Via Gramsci, 10, 20010 Vittuone. La durata della concessione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

Il presente capitolato regola l'affidamento del servizio di gestione del poliambulatorio comunale sito in Vittuone, via Gramsci, n. 10, al concessionario, che dovrà garantire con proprio personale e attrezzature l'erogazione, presso l'ambulatorio e al domicilio, di prestazioni infermieristiche e professionali a tutti i cittadini di Vittuone.

Le prestazioni dovranno essere erogate a tariffe concordate con il Comune di Vittuone come meglio specificato nel successivo art. 2.

L'ambulatorio è attualmente costituito dai locali evidenziati nella planimetria allegata (All. 1).

L'apertura dell'ambulatorio dovrà essere garantita per cinque giorni alla settimana, per tutti i mesi dell'anno con eventuale esclusione del mese di agosto per almeno 25 ore settimanali.

Si segnala che dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 9.00, presso l'ambulatorio (con ingresso indipendente), è già attualmente attivo un servizio prelievi, erogato da azienda terza che si intende mantenere attivo.

L'Appaltatore dovrà, installare nell'ambulatorio comunale arredi, attrezzature ed apparecchiature di sua proprietà necessari per l'erogazione dei servizi di cui al presente capitolato. Al termine dell'appalto detti arredi, attrezzature ed apparecchiature ritorneranno nella piena disponibilità del concessionario.

La struttura adibita ad ambulatorio è dotata di apposita autorizzazione sanitaria, intestata al precedente concessionario.

I succitati servizi di assistenza infermieristica, riabilitazione e mantenimento psicofisico, dovranno concretizzarsi nell'ambito dei criteri e delle modalità di organizzazione stabiliti dal Comune di Vittuone, con il presente capitolato di concessione.

Il servizio, oggetto del presente capitolato, è da intendersi a carico del concessionario ed il suo svolgimento presuppone l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dello stesso, implicando, in relazione alle esigenze del servizio di cui agli articoli successivi ed oltre all'assunzione del rischio di impresa, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto in oggetto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune si impegna a consegnare al concessionario l'edificio nelle attuali condizioni strutturali, nonché degli arredi presenti, nello stato di conservazione in cui si trovano.

Attualmente il centro assistenziale polivalente ospita un servizio ambulatoriale che eroga i servizi di cui alla tabella allegata (All. 2).

I servizi erogati sono rivolti, prioritariamente, ai cittadini residenti, senza limiti di età.

Il Poliambulatorio Comunale, regolarmente autorizzato dagli organi competenti, deve disporre – in base alla normativa vigente – di una Direzione Sanitaria.

Modalità d'accesso

All'operatore economico aggiudicatario della concessione sarà richiesta la gestione delle seguenti attività:

- accoglienza degli utenti, informazioni di base sul servizio, gestione delle prenotazioni e degli appuntamenti, compilazione delle schede di ammissione al servizio,
- verifica degli avvenuti pagamenti, compilazione ricevute per gli utenti, verifica e trasmissione informazioni per il costante approvvigionamento dei generi di consumo occorrenti al corretto funzionamento del servizio;
- prestazioni sanitarie e infermieristiche con tariffe calmierate per i residenti per i servizi di cui all'allegato (All. 3).

Il Comune intende offrire, alla popolazione residente e non, alcune prestazioni infermieristiche e di medicina specialistica allo scopo di:

- a) favorire l'accessibilità prioritariamente ai residenti, ed ai diversamente abili di Vittuone;
- b) facilitare l'accesso alla fisioterapia, che è una disciplina che cura le più svariate malattie con l'applicazione di agenti fisici quali il calore, l'elettricità, le radiazioni elettromagnetiche, l'acqua, le vibrazioni ultrasonore ecc., per contribuire a mantenere e migliorare la salute dei cittadini.

Gli obiettivi del Comune sono:

- 1) mantenere l'erogazione delle principali prestazioni con tariffe calmierate per i residenti come indicato nell'allegato 3.
- 2) allargare l'area di utenza.

Il CAP, per l'espletamento dei suddetti servizi ai cittadini, dovrà avvalersi di personale medico e paramedico specializzato, del personale addetto al ricevimento delle richieste degli utenti, di adeguate attrezzature, di sistemi informatici in costante

evoluzione per la prenotazione e la gestione dei dati, per il perseguimento di diagnosi corrette.

Sarà, altresì, possibile incrementare i servizi con l'inserimento di ulteriori **ambulatori** **le cui tariffe saranno regolate liberamente dal concessionario, diversificandole per i residenti (da indicare nel progetto tecnico).**

Inoltre, l'appaltatore dovrà garantire **almeno uno screening gratuito** all'anno, in relazione a servizi da concordare con la Stazione appaltante.

Il concessionario dovrà modulare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, le tariffe previste per singolo servizio, garantendo tariffe agevolate e premianti per gli utenti residenti.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione dell'immobile e del servizio oggetto della presente concessione è fissata in 3 anni (tre). La durata della concessione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Nel caso di proroga il concessionario dovrà effettuare il servizio suppletivo alle stesse condizioni pattuite nel contratto principale.

L'amministrazione Comunale, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni che incidono gravemente sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto o modificarne l'entità, con un preavviso di sessanta giorni, senza che il concessionario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 4 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI

I servizi da concretizzarsi dovranno inserirsi organicamente nella programmazione delle attività del settore Servizi Sociali del Comune, in primis con il Responsabile del Settore/Uffici e con gli altri operatori presenti nello stesso, garantendo il raccordo e l'integrazione con le attività complessivamente svolte dalla locale rete dei servizi a favore dei cittadini - utenti.

I succitati servizi dovranno operare sulla base della vigente legislazione regionale della Lombardia.

Il complesso dei suddetti servizi dovrà inserirsi in un contesto in cui il Concessionario avrà la responsabilità dell'organizzazione e della gestione complessiva della struttura e ne determina quindi:

- gli orari dei servizi, le prestazioni erogate, le ammissioni degli utenti;
- i progetti individualizzati;
- i piani di lavoro riferiti ai singoli servizi ed i protocolli operativi;
- il controllo delle qualità delle prestazioni erogate;
- i servizi e le attività date in concessione;

mentre al Comune di Vittuone resterà il controllo e la verifica degli indirizzi programmatici, le finalità, i contenuti, in armonia con quanto disposto dalla normativa, oltre alla determinazione delle tariffe (da concordare con il gestore) relative ai servizi prestati a favore dei residenti.

Il Comune di Vittuone, a supporto dei servizi in oggetto, metterà a disposizione quanto indicato nell'allegato inventario.

Resterà a carico del Comune di Vittuone la manutenzione straordinaria della struttura in oggetto.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Resteranno a carico **dell'aggiudicatario concessionario**:

- il complesso degli interventi di gestione delle attività infermieristiche, riabilitative e di mantenimento psicofisico nonché il riordino dei locali;
- le eventuali nuove attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- la pulizia dei locali e degli ambienti annessi;
- gli indumenti di lavoro nonché i necessari dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;
- la pulizia degli ausili sanitari ad alta tecnologia, dei carrelli per la medicazione, delle apparecchiature e attrezzature sanitarie con la relativa sterilizzazione;
- la fornitura del materiale di consumo occorrente per l'espletamento dei servizi;
- la manutenzione ordinaria della struttura;
- la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento, impianto antincendio;
- lo spurgo periodico dello scarico fognario;
- le spese per utenze (acqua, gas, telefono, elettricità, tassa rifiuti, collegamento alla rete Internet) con obbligo di voltura delle attuali intestazioni;
- la manutenzione delle apparecchiature, attrezzature avute in uso e di quelle nuove, nonché relativi all'informatizzazione, fotocopiatore, fax, ecc;

- gli oneri per il collegamento ed utilizzo di postazione POS;
- installazione dell'impianto antintrusione/allarme e la sua manutenzione ordinaria;
- il lavaggio periodico di biancheria e camici;
- l'introito delle contribuzioni/tariffe previste per i servizi da parte degli utenti per ciascun esercizio finanziario compreso nei tre anni di concessione;
- la trasmissione di una rendicontazione semestrale delle attività svolte, in formato elettronico, al referente dell'Area Servizi Sociali del Comune di Vittuone.
- lo stoccaggio temporaneo e il conferimento ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali e i relativi costi e obblighi di legge connessi.

ART. 6 – REQUISITI ORGANIZZATIVI

L'attività sarà orientata preferibilmente alla popolazione residente nel Comune di Vittuone ed ai diversamente abili. Dovrà essere accompagnata da informazioni chiare e specifiche circa le modalità di accesso ed il livello di prestazioni fornite quali la tipologia delle prestazioni erogate, gli operatori responsabili delle prestazioni, l'indicazione degli orari e dei costi.

6.1– STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il soggetto concessionario dovrà assicurare, per l'utenza, l'apertura del servizio per almeno 25 ore settimanali e almeno 48 settimane all'anno. Le risorse umane necessarie dovranno assicurare il servizio previsto.

In caso di assenza di operatori, il servizio dovrà essere assicurato e garantito, con oneri a carico del concessionario, prevedendo la sostituzione del personale assente. Dovranno essere individuate modalità per assicurare la tempestiva riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature non funzionanti.

6.2 – RISORSE UMANE

Per la gestione dei vari servizi è previsto il seguente personale professionale:

- direttore sanitario;
- infermiere professionale;
- personale addetto al ricevimento delle richieste e degli utenti.
- figure medico-specialistiche secondo le specifiche attività professionali che verranno presentate in sede di gara.

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali è il referente diretto del Direttore sanitario, da parte dell'Amministrazione comunale.

Per l'intera durata della concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive risultanti dai CCNL di settore e da accordi integrativi territoriali.

6.3 COMPORTAMENTO

Il personale dipendente della concessionaria aggiudicataria, che presterà servizio presso la struttura, avrà l'obbligo di mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dei soggetti assistiti (utenti del servizio) che degli operatori sanitari, nonché agire secondo Codice di deontologia professionale.

A tale proposito, il concessionario dovrà accertarsi che il proprio personale:

1. sia a conoscenza e si attenga ai prontuari, alle procedure, alle linee guida, ai protocolli e alle modalità operative definite dalla ASST e ATS presenti ad oggi e modificabili nel tempo;
2. indossi esclusivamente la divisa concordata priva di evidenti imperfezioni, segni di usura e pulita, e cartellino di riconoscimento visibile;
3. non riceva ordini da soggetti estranei per l'espletamento del servizio;
4. rifiuti qualsiasi elargizione e/o regalia (in ottemperanza al Codice di comportamento in vigore presso la Stazione appaltante);
5. rispetti il divieto di fumo ai sensi della normativa vigente;
6. rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati;
7. consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno della struttura, qualunque sia il loro valore e stato, alla Direzione;
8. segnali tempestivamente al proprio responsabile diretto e al referente comunale le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

La concessionaria sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti, durante l'orario di servizio.

Essa risponderà dei danni a terzi (sia utenti che dipendenti) da comportamenti non conformi che siano imputabili ai propri dipendenti.

6.4 SCIOPERI – ASSEMBLEE

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. Il concessionario dovrà provvedere a segnalare ai cittadini e al referente del Comune la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale con almeno 7 giorni di anticipo.

ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, il concessionario subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, impegnandosi, se necessario, a riqualificarli garantendogli la frequenza di appositi corsi.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del concessionario subentrante.

ART. 8 – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA/CANONE DI CONCESSIONE

Non è previsto alcun canone concessorio.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D. lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D. lgs n. 50/2016, l'elemento prezzo assume la forma del prezzo fisso e la competizione tra i concorrenti avverrà solo sulla base delle qualità dell'offerta tecnica presentata in conformità alle norme contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

ART. 9 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95, c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l'elemento prezzo assume la forma del prezzo fisso e la competizione tra i concorrenti avverrà solo sulla base delle qualità dell'offerta tecnica presentata in conformità alle norme contenute nel bando e nel disciplinare di gara in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara.

RAPPORTI TRA IL CONCESSIONARIO E L'AMMINISTRAZIONE

ART. 10 – RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E COMUNE DI VITTUONE

Il concessionario garantisce piena disponibilità per la risoluzione di eventuali problemi di vario genere che sorgessero nell'espletamento del servizio affidato. Inoltre, dovrà garantire la più ampia collaborazione funzionale, in merito ai servizi, dei propri operatori con gli operatori del Comune e con gli altri servizi socio – sanitari presenti sul territorio.

Dall'affidamento della gestione non deriverà per il Comune l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con i singoli operatori della concessionaria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del corretto adempimento delle condizioni della concessione.

Qualora da controllo ispettivo a cura dell'Amministrazione risultassero deficienze e/o inefficienze verrà data formale comunicazione al concessionario affinché provveda ad eliminare le inadempienze riscontrate.

In mancanza potranno essere applicate le penalità di cui ai successivi articoli.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), il concessionario viene designato, per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio, responsabile del trattamento dei dati personali dell'utente. Al fine di un corretto svolgimento di tale funzione, in base alla normativa vigente, l'aggiudicatario si impegna a fornire ad ogni utente una informativa scritta nella quale sarà riportato:

1. il nominativo del Titolare del trattamento dei dati personali e del Responsabile;
2. che i dati personali raccolti dall'aggiudicatario potranno, per i soli fini connessi allo svolgimento del servizio, essere comunicati dal concessionario a soggetti terzi limitatamente alle funzioni necessarie per un efficace svolgimento del servizio, alle seguenti categorie di soggetti:

2.1 Aziende e Servizi del Sistema Sanitario Nazionale;

2.2 Enti pubblici non economici che esercitano funzioni in materia socio – assistenziale;

2.3 Soggetti pubblici e privati ai quali il Comune di Vittuone abbia affidata la gestione di utenti e/o di attività in ambito socio – assistenziale.

ART. 12 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio affidato. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per eventuali inadempimenti alle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, il concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi, compreso il Comune, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

Il Concessionario ha l'obbligo di sollevare totalmente il Comune da future azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sul concessionario l'obbligo di produrre, prima dell'inizio del servizio, apposita polizza ai fini della copertura:

- della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso idonea compagnia di assicurazione e riferita specificamente alla presente concessione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati. La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni arrecati agli utenti);
- richieste di risarcimento pervenute all'assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l'un l'altro, inclusa la responsabilità personale dei dipendenti di dette società;
- danni a terzi derivanti da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non.

La polizza R.C.T. dovrà essere mantenuta in vigore fino alla scadenza della concessione;

- della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso idonea Compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del concessionario con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di €. 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 (unmilioneacinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino al termine della concessione.

- Il concessionario si impegna a contrarre copertura assicurativa per il rischio locativo.

ART. 13 – SUBAPPALTO

E' vietata ogni forma di subappalto e di cessione del servizio.

ART. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

A) – Sicurezza nei luoghi di lavoro

È fatto obbligo al soggetto concessionario, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro durante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, ottemperare – in maniera puntuale – a quanto previsto nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È fatto obbligo al soggetto di cui sopra dotare il proprio personale di idonei DPI, Dispositivi di protezione individuali, nonché di mezzi di protezione per garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni eseguite, adottando tutte le procedure e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Le disposizioni in materia di sicurezza devono essere rispettate da tutto il personale del soggetto concessionario impegnato nell'espletamento del servizio oggetto della presente concessione.

Il Comune di Vittuone si riserva la facoltà di effettuare, mediante il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o altro tecnico incaricato, periodici controlli per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro nonché le eventuali misure di prevenzione concordate tra le parti.

B) – Cooperazione e coordinamento

Prima della attivazione del servizio il concessionario si impegna a fornire al Comune di Vittuone la documentazione necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale secondo le procedure previste dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si impegna altresì a fornire indicazioni in merito al proprio organigramma aziendale e all'applicazione delle vigenti disposizioni in materia sicurezza. Il concessionario si impegna inoltre a partecipare ad uno specifico incontro con il Comune di Vittuone per la predisposizione e sottoscrizione, ai sensi dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - del documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle

interferenze tra le diverse attività e per l'individuazione delle eventuali misure per l'eliminazione o, ove ciò non sia possibile, la riduzione al minimo dei rischi interferenziali.

Resta inoltre a carico del concessionario la dotazione di Dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

ART. 15 – CONTROLLO ED ACCETTABILITÀ DEL SERVIZIO – PENALITÀ

Il Comune di Vittuone, anche attraverso i Responsabili di servizio, si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio e il rispetto dei contenuti del presente Capitolato.

Le modalità di controllo si esplicano a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza del personale in servizio e delle attività svolte;
- b) attività di verifica circa la corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;
- c) verifica e monitoraggio del rispetto delle norme amministrative.

La verifica dell'ordinario espletamento del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato nonché in ordine al livello qualitativo delle prestazioni rese verrà effettuato, dalla Stazione appaltante, tramite il Responsabile di servizio e di settore del Comune.

Il Responsabile del settore, in particolare, manterrà costanti e continuativi contatti con i referenti individuati dal concessionario per verificare il rispetto di ogni condizione pattuita nonché l'oggettiva realizzazione del progetto di intervento.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni previste nel presente capitolato, fatte salve le responsabilità penali e civili, sarà contestato per iscritto all'aggiudicatario, al quale sarà consentito, entro un termine massimo di 10 giorni, di fornire tutte le giustificazioni ritenute utili.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti sarà applicata una sanzione di importo pari ad € 250,00 (€ 500,00 per infrazioni gravi o reiterate).

Dopo la terza infrazione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere il rapporto, senza che il fatto costituisca motivo per l'aggiudicatario di chiedere indennizzi di qualsiasi sorta.

La ditta non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale.

Le penalità saranno contestate ed applicate con provvedimento del Responsabile competente.

ART. 16 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

Le penalità saranno comunicate alla ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera raccomandata A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni in caso di gravi inadempienze da parte della ditta.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Art. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- applicazione di tre penalità;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;
- mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune nell'esecuzione del contratto;
- la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- subconcessione non autorizzata;
- ingiustificata sospensione del servizio;

- ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell'espletamento del servizio;
- mancato pagamento degli stipendi per due mensilità consecutive e mancata regolarità del DURC per due mensilità consecutive;
- frequenti e reiterati ritardi significativi nei pagamenti degli stipendi;
- ogni altra inadempienza non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi del Codice Civile.

2. Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata al gestore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite mail pec dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

ART. 19 – SPESE INERENTI L'APPALTO

Ai sensi della vigente normativa con l'aggiudicatario - concessionario verrà stipulato apposito contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

Tutte le spese inerenti alla presente concessione, compresi diritti di segreteria, imposte e tasse di bollo e di registrazione del contratto, sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Prima della stipula del contratto di concessione si dovrà prestare la garanzia definitiva pari al 10% del valore presunto della concessione.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero manifestarsi tra le parti, in relazione alla concessione oggetto del capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, saranno deferite al Foro di Milano.

ART. 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART. 22 – DOMICILIO LEGALE

Il concessionario dovrà eleggere, agli effetti della presente concessione, domicilio legale in Vittuone presso la sede di Via Gramsci, 10.